

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 MAGGIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

INDICE

	PAG.
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Ordinamento della professione di giornalista. (1563)	303
PINTUS: Dell'ordine dei giornalisti. (1033)	
PRESIDENTE	303, 310, 312, 314, 315
BREGANZE, <i>Relatore</i>	304, 310
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	312
PINTUS	313
DEGLI OCCHI	315
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
VALIANTE ed altri: Attribuzione agli idonei del concorso di vicecancelliere e vicesegretario giudiziario, indetto con concorso ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960. (1921)	315
PRESIDENTE	315, 316, 317
VALIANTE	315, 316
ANDREUCCI, <i>Relatore</i>	315
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	315, 316
PREZIOSI	315
PALAZZOLO	316
AMADEI	316
KUNTZE	316

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, (*Approvato dalla II Commissione permanente del Senato*). (1706) 317

PRESIDENTE 317, 318

DANTE, *Relatore* 317SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 317**Votazione segreta :**

PRESIDENTE 318

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Ordinamento della professione di giornalista (1563); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: Dell'ordine dei giornalisti (1033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Ordinamento della professione di giorna-

lista » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Pintus: « Dell'ordine dei giornalisti ».

L'argomento che ora ci accingiamo a trattare è quello dell'ordinamento della professione giornalistica. Faccio presente agli onorevoli colleghi che molti voti, come di consueto, sono pervenuti a questa Commissione da parte delle categorie interessate. Noi, come al solito, registriamo tutto e teniamo i voti a disposizione degli onorevoli colleghi. Dico questo per sottolineare l'attesa sociale che accompagna questa legge.

Il relatore Breganze ha facoltà di svolgere la relazione.

BREGANZE, *Relatore*. Onorevoli colleghi! Nello svolgimento della relazione che mi accingo a fare ho ritenuto mio dovere cercare di esaminare l'iter della legge, sia nei suoi precedenti sia nello sviluppo del disegno stesso, più che non scendere a un esame approfondito criticamente delle singole norme: pensando che quando la Commissione inizierà l'esame degli articoli lo potrà così fare con migliori elementi a disposizione.

Fatta questa premessa, rilevo che il tema è di notevole interesse per la nostra Commissione: anzitutto perché ad essa compete « *ratione materiae* » l'esame degli ordinamenti professionali, ma più ancora per l'incidenza cospicua che la stampa presenta sui problemi della Giustizia. Si pensi, ad esempio, alle ripetute discussioni in tema di bilancio, dove si è fatto presente come la stampa abbia influenza notevolissima nel quadro della tutela dei diritti dei cittadini, nel quadro del diritto e della responsabilità di cronaca, in riferimento ai problemi dei minori e anche nei rapporti con l'Autorità giudiziaria.

È inoltre, quella d'un proprio retto e organico ordinamento professionale, una costante aspirazione della categoria, come il signor Presidente ha fatto notare. La categoria è poi davvero numerosa: tanto che, secondo le più recenti statistiche e con riferimento specifico alla data del 31 dicembre 1959, troviamo che essa comprende, secondo gli Albi, 3.992 professionisti, 234 praticanti e 6.647 pubblicisti: un complesso, cioè, di 10.873 persone, che sono tecnicamente interessate a questo problema.

A mio avviso non è inutile riandare dunque alle tappe successive, per la migliore comprensione del tema stesso: apparendo l'attuale provvedimenti la sintesi d'una lunga elaborazione. In tal senso mi sono permesso di

avvalermi non poco di pubblicazioni attuate dalla valida Commissione unica per la stampa, di cui tra breve diremo, e in particolare di un volume pubblicato a cura del diligentissimo segretario della Commissione stessa, dottor Regdo Scodro, da cui emergono appunto ripetuti riferimenti ai precedenti storici.

Farò innanzitutto presente come l'ordinamento professionale dei giornalisti non appaia conosciuto o comunque influente nella prima legislazione italiana sulla stampa. Infatti l'editto 26 marzo 1848, n. 696, di Carlo Alberto — emesso a brevissima distanza dalla pubblicazione dello Statuto e rimasto per non breve tempo in vigore — dopo aver enunciato nel proemio, testualmente, che « Sua Maestà dichiara libera la manifestazione del pensiero con scritti, stampati, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, purché si osservino le norme stabilite », nel suo articolo 37 prevede che ogni giornale dovrà avere un « gerente responsabile », per la cui funzione però si chiede soltanto la maggiore età e il godimento dei diritti civili: non abbiamo, cioè, alcun necessario inserimento in un Albo, come l'attuale disciplina viceversa sancisce.

È soltanto nel 1877 che l'Associazione della stampa periodica italiana, con il suo primo Statuto, prevede tre categorie: anzitutto gli « effettivi », cioè coloro i quali esercitano una professione unica e retribuita, da almeno due anni; poi i « pubblicisti », cioè coloro i quali esercitano anche altre professioni; e infine i « frequentatori », cioè le personalità del mondo culturale e politico che, con carattere periodico, pubblicano articoli sui quotidiani e in genere sulla stampa.

Nel 1901 abbiamo il primo disegno di legge in materia, d'iniziativa dell'onorevole Luzzatto (che però, a quanto mi consta, è decaduto: non so se per la fine di quella legislatura).

Nel 1908 si costituisce la Federazione nazionale della stampa italiana, destinata ai soli giornalisti professionisti; i quadri di questa formano il Collegio professionale dei giornalisti. Nel 1908, ancora, c'è una prima legge da cui appare in qualche modo riconosciuta la professione giornalistica; ed è la legge 9 luglio 1908, n. 406, in tema di concessioni ferroviarie, poi modificata nel 1919 e nel 1931, ma rimasta inalterata nel concetto. In questa legge si prevede che sia necessaria una qualifica: quella di fare del giornalismo la professione abituale unica e retribuita, per poter godere appunto di talune concessioni e agevolazioni ferroviarie. È un riferimento, quindi, indiretto, ma tuttavia di sanzione legisla-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1960

tiva, alla necessità di questo particolare svolgimento di attività giornalistica.

Nel 1918 il concetto di esclusività professionale si inserisce viceversa nello statuto del Sindacato della stampa parlamentare. Nel 1919 poi questo concetto di esclusività professionale compare per la prima volta nella contrattazione collettiva con gli editori.

È solo nel 1925 tuttavia che, attraverso la legge del 31 dicembre, n. 2907, si presenta una più concreta regolamentazione. L'articolo 1 di tale provvedimento recita: « Ogni giornale deve avere un direttore responsabile. Qualora questa sia senatore o deputato, il responsabile dovrà essere uno dei principali redattori ordinari del giornale o della pubblicazione periodica »; e continua: « Il direttore o il redattore responsabile devono essere iscritti nell'Albo professionale dei giornalisti, ecc. ». L'articolo 7 poi dice: « È istituito un ordine dei giornalisti, che ha la sua sede nelle città ove esista Corte d'Appello. L'Ordine costituirà i suoi Albi professionali, che saranno depositati presso le cancellerie delle Corti d'appello. L'esercizio della professione giornalistica è consentito solo a coloro che sono iscritti negli Albi stessi. Le norme per tale iscrizione saranno stabilite con speciale regolamento ». E difatti l'articolo 8 prevede appunto che sia emanato un regolamento al riguardo: al quale però, e se non erro, non fissa un termine.

Nello stesso anno 1925 presso ogni associazione, a a fini almeno sindacali, si costituisce un comitato paritetico di editori e giornalisti per compilare gli Albi locali; e al centro, a Roma, si costituisce un comitato centrale, con funzione di appello contro l'esclusione dagli Albi locali.

Col 1926, però, non viene in realtà tradotta in pratica la disciplina dettata dalla legge del 1925, prima ricordata. Per la notissima legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro, sono infatti previste, all'articolo 2, associazioni di esercenti arti e professioni, e la revisione delle norme che disciplinano gli ordini, per coordinarle con l'ispirazione della legge, nonché degli statuti delle associazioni artisti e professionisti. In modo speciale l'articolo 23 delega il Governo per le relative norme di attuazione. Non occorre dire che altre norme sono state adottate, col pur noto decreto del 1° luglio 1926, n. 1130, che ha dato più largo corpo alla disciplina sindacale.

È proprio correlativamente alla delega prima accennata, e prevista dall'articolo 23

della legge n. 563, che con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono pubblicate « norme per l'istituzione dell'Albo professionale dei giornalisti ». Con l'articolo 1 della norma legislativa stessa si prevede la necessità dell'iscrizione nell'Albo per l'esercizio professionale nel Regno e nelle Colonie. Il successivo articolo 2 istituisce quest'Albo presso ogni sindacato regionale dei giornalisti; mentre l'articolo 3 prevede un comitato nell'ambito del sindacato stesso per la tenuta dell'Albo e la disciplina, e l'articolo 4 prevede tre elenchi dell'Albo medesimo: professionisti, praticanti e pubblicisti. L'articolo 23 infine istituisce una Commissione superiore per la stampa presso il Ministero, come giudice di appello.

È evidente da quanto rapidamente accennato, con riferimento a tale legge, che sia il comitato presso il sindacato regionale sia la commissione presso il ministero, avendo funzioni non soltanto di tenuta dell'Albo, ma anche di disciplina degli iscritti, vengono a costituire degli organi di giurisdizione speciale, con le relative conseguenze giurisdizionali.

Nel 1929, con decreto ministeriale 18 maggio, vengono dettate norme per la trattazione dei ricorsi aventi la commissione superiore or ora accennata. Con regio decreto del 21 ottobre n. 2291, viene poi parificato alla pratica di 18 mesi (prevista dalla legge del 1928, ai fini dell'iscrizione nell'Albo dei giornalisti) il conseguimento del diploma di una « scuola professionale » per giornalisti che sia riconosciuta. Questo è un punto su cui mi permetto di richiamare l'attenzione cortese dei colleghi, in quanto l'istituzione e la validità dei diplomi rilasciati da una scuola potranno poi tornare eventualmente in discussione come un elemento che possa differenziare coloro che sono muniti di titolo da quegli che acquisiscono soltanto una pratica per l'esercizio giornalistico.

La scuola di cui ora ho fatto cenno è però durata soltanto quattro anni scolastici: a quanto pare per mancanza o scarsa possibilità di lavoro in dipendenza della situazione editoriale. Sono sorte anche altre scuole e istituti, pure di carattere universitario; ma il titolo dai medesimi rilasciato non appare efficace ed influente come sostitutivo della pratica ai sensi del citato decreto 21 ottobre 1929, n. 2291.

Nel 1934 abbiamo il decreto 16 agosto n. 1379, il quale regola la funzione del Sindacato nazionale giornalisti in linea di coordinamento con la confederazione professio-

nisti e artisti e con la corporazione allora prevista.

Si giunge così al decreto legislativo luogotenenziale del 23 ottobre 1944 n. 302. Questo, convertito poi in legge in virtù della Disposizione transitoria XV della Costituzione, prevede che, sino alle nuove norme sulla professione di giornalista, la funzione della tenuta dell'Albo e la disciplina degli iscritti sia affidata ad una Commissione unica, nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia, sentito il Sottosegretario per la stampa e le informazioni e la Federazione nazionale della stampa. Commissione la quale si prevede giudichi senza reclamo, cioè senza un secondo grado. Sono rimasti tuttavia gli Albi presso le associazioni regionali in precedenza esistenti.

E appena il caso di ricordare come l'ordinamento sindacale corporativo sia stato soppresso lo stesso anno, con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369. Dirò piuttosto che l'ordinamento dettato dall'altro provvedimento del 1944, istitutivo della Commissione unica, era previsto come provvisorio, ma di fatto tuttora è in vigore.

Nel 1945 si ricostituiscono di fatto le associazioni regionali, e ne risultano 11, nelle sedi principali dell'attività giornalistica e della vita economica in genere della Nazione: a Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia. Sorge evidentemente il problema di conciliare le funzioni di diritto pubblico della tenuta dell'albo con quelle di carattere sindacale e privato delle dette associazioni.

A partire da tale anno si manifestano quindi, per iniziativa sia governativa sia di singoli parlamentari sia della Federazione della stampa, progetti per attuare una nuova disciplina legislativa, che realizzi organicamente la tutela e lo sviluppo legittimo della categoria dei giornalisti. Nel 1945 il Ministro Tupini presenta un primo schema di legge; nello stesso anno, a breve distanza, seguono un convegno nazionale della stampa a Palermo, e un successivo progetto di legge governativo, d'iniziativa del Ministro Grassi: l'uno e l'altro disegno rimasti, però, senza esame o comunque soltanto con esame preliminare da parte degli organi legislativi.

Nel 1947 viene presentato da tutto il Governo, con in testa il Presidente del Consiglio De Gasperi, un disegno di legge dettante « disposizioni per la stampa ». Si tratta di una serie di norme regolanti l'attività giornalistica. Senonché nella discussione del disegno stesso, da parte dell'Assemblea Costituente,

sono emersi numerosi temi: per cui si ritenne più opportuno per il momento enucleare i soli temi più urgenti e importanti.

Si avrà così la legge 8 febbraio 1948, n. 47, che detta appunto disposizioni sulla stampa, lasciando al futuro la regolamentazione organica della professione giornalistica. L'articolo 5 di tale legge, tuttavia, prevede, in tema di registrazione, che una delle condizioni sia l'iscrizione nell'Albo dei giornalisti.

Nel 1948, 1949, 1950 seguono congressi della stampa, in cui il tema viene ancora discusso e trattato. Nel 1951 c'è una legge che può interessarci di riflesso, la 20 febbraio, n. 564, che detta norme sulla previdenza e assistenza giornalistica (in forza delle quali la previdenza attuata dall'Istituto Giovanni Amendola sostituisce per gli iscritti le corrispondenti forme di assistenza e previdenza obbligatoria in vigore per gli altri cittadini).

Nel 1953 abbiamo un nuovo schema, presentato dal Consiglio direttivo della federazione della stampa al Ministro Azara; però non tradotto in disegno di legge.

Nel 1955 la benemerita Commissione unica sulla stampa, presieduta allora dal Ministro Gonella, che oggi ne è il presidente onorario, si dà un regolamento interno, e istituisce undici comitati delegati, con funzioni referenti, presso quelle sedi che dianzi ho accennato.

Nel contempo, e attraverso i presidenti degli undici comitati, istituisce pure un collegio interregionale, avente funzioni consultive: di preparazione al lavoro della Commissione unica. Un solo organo centrale infatti, pur composto di eminenti persone, non poteva avere quella immediatezza che articolazioni locali possono presentare. È questo uno dei punti su cui poi si incamminerà anche il disegno di legge che tra poco passerò ad esaminare.

Nel 1956 l'allora Ministro della giustizia Moro, con un suo disegno di legge (n. 2517 Camera), dettante « norme sui consigli dell'Ordine dei giornalisti e sull'Albo professionale dei giornalisti » — disegno di legge poi decaduto — prevede appunto l'Ordine, a cui appartengono sia i pubblicitari sia i giornalisti iscritti nell'albo; affida la tenuta dell'albo all'Ordine stesso, avente carattere regionale e interregionale (cioè per i gruppi di regioni, da stabilirsi con modalità particolari); e prevede che quest'Ordine, sia regionale sia interregionale, abbia personalità giuridica. Istituisce nel contempo un Consiglio nazionale, presso il Ministero, con varie funzioni, tra cui quella di appello contro le delibere dei consigli locali che ledono di-

ritti soggettivi: consentendo che questo appello possa essere proposto sia dagli interessati giornalisti sia dal pubblico ministero. Sia gli interessati sia il pubblico ministero poi hanno possibilità di ricorso giurisdizionale, affidato esclusivamente al Tribunale di Roma in primo grado e, quindi, alle consuete autorità della Corte d'appello e della Cassazione: senza alcuna limitazione d'accesso ai gradi superiori. Si prevede infine, nel progetto del Ministro Moro, che la prima elezione dei consigli avvenga entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, attraverso assemblee convocate dalla Commissione unica della stampa.

Nel 1957 ci sono due proposte: una, per la verità, di carattere preliminare, e cioè un progetto redatto dal Consiglio nazionale della stampa, e un'altra del collega Pintus, n. 3101. Quest'ultima, ripresa nel 1959 col n. 1033, sarà qui adeguatamente illustrata dal collega Bologna, suo relatore; per cui non entro nei suoi particolari. Mi limito soltanto ad osservare che la medesima, mentre accentua il carattere professionistico dell'Ordine, prevede in modo speciale la necessità della laurea e un esame di abilitazione professionale per i giornalisti: temi questi che nella discussione potranno emergere, perché, quale che sia la soluzione che vogliamo attuare, sono degni di molta attenzione e di notevole considerazione.

L'ultima tappa, quello cioè che specialmente stamane ci occupa, è il disegno di legge del Ministro Gonella, pure del 1959, stampato n. 1563), intitolato: « Ordinamento della professione di giornalista ».

La relazione, che precede il disegno di legge in parola, ne sottolinea l'urgenza; dopo quindici anni da che è istituita la commissione unica, che era di carattere provvisorio, si rende infatti tanto più necessario e indilazionabile attuare un ordinamento organico. Il sistema in vigore — si sottolinea — priva l'ordine dell'autogoverno, non consente un opportuno decentramento, esclude la possibilità di reclami di carattere amministrativo contro le decisioni della commissione unica. Si tende quindi a un ordinamento sistematico, tenendo conto dei voti della categoria e specialmente del predetto progetto della Federazione della stampa, redatto nel 1957.

Dicevo or ora che il provvedimento vuole avere carattere organico. Infatti esso si articola in ben sei titoli, che sono rispettivamente e per argomenti: l'ordine dei giornalisti, l'albo professionale, la funzione della professione di giornalista, la disciplina degli iscritti, i reclami contro le delibere degli or-

gani professionali, e, infine, disposizioni finali e transitorie.

Scendendo necessariamente a un esame sia pure di larga massima delle singole norme contenute nel disegno di legge stesso, troviamo che nel capo primo del titolo I si disciplinano i consigli degli ordini regionali e interregionali. E anzitutto (articolo 1) si istituiscono questi ordini; poi si fissa il carattere professionistico degli appartenenti.

Sotto questo punto di vista mi permetto di accennare a due argomenti che sarei molto lieto se i colleghi nella discussione volessero esaminare e sviluppare. Penso intanto che dove si fissa il carattere professionistico degli appartenenti non ci si limiti ai giornalisti nel senso tradizionale della parola — quelli, cioè, che dan la loro opera esclusiva ai vari quotidiani di cui siamo frequenti lettori — ma siano compresi in essi anche i giornalisti cinematografici, i radiotelecronisti e i *foto-reporters*. Dico questo non tanto per aggiungere altre norme a quelle esistenti, quanto perché, agli effetti della iscrizione nell'albo e della disciplina, è importante fissare quale sia la portata delle norme che dobbiamo esaminare.

E stato d'altra parte posto da qualcuno il quesito se il prevedere il carattere professionistico sia in contrasto con la libertà di stampa. Questo argomento potrebbe formare oggetto di una lunghissima trattazione; così, in una recente opera del consigliere di Cassazione Gaudio Canterano, si cita una bibliografia molto cospicua. Tuttavia in sintesi rapida, ritengo che questa disciplina non impedisca che intente manifestare il suo pensiero attraverso la stampa; ma tenda invece a garantire che coloro i quali sistematicamente svolgono attività nella stampa abbiano una preparazione professionale adeguata, per l'attuazione di un compito così importante in una società moderna. Non appar quindi violata quella libertà.

Aggiungo come lo stesso articolo 1 (con cui vengono appunto fissati il primo concetto — d'istituzione dell'ordine — e il secondo, del carattere professionale dei suoi appartenenti) preveda presso l'ordine un « elenco dei pubblicisti ». E qui sorge una grossa ulteriore questione: la quale parte dal rilievo che, in difformità dalla legge del 1928 e dallo stesso disegno Moro, si prevede non più che l'Albo comprenda congiuntamente e i professionisti e i pubblicisti (taluni dei quali sono stati nella storia, e sono anche oggi, largamente eminenti), bensì che all'Albo sia aggiunto, o comunque che presso l'Ordine ci

sia, un elenco di pubblicisti. La questione può avere evidentemente una notevole importanza; e d'altra parte compaiono nei successivi articoli non poche conseguenze; talché negli ordini, in sede locale, e in sede nazionale, e anche nella stessa sezione specializzata della Corte d'appello — di cui in seguito dovremo pure parlare — si prevede che i pubblicisti abbiano una presenza numerica di gran lunga inferiore a quella che è la presenza assicurata ai giornalisti.

La cosa evidentemente non è soltanto connessa col numero materiale di pubblicisti e giornalisti: perché, se è vero che i pubblicisti sono 6.647 mentre 3.992 sono i professionisti, è certo che l'attività svolta dai giornalisti professionisti è in se stessa molto più notevole come quantità e come pregio di continuità che non quella dei pubblicisti.

È questo tuttavia un tema che a me premeva oggi soltanto accennare, per dare motivo di trattarlo con particolare attenzione: convinto ad un tempo che, se è insopprimibile ed essenziale la funzione che hanno i giornalisti professionisti per quell'adeguamento alla realtà quotidiana che essi operano, notevole funzione hanno anche i pubblicisti, i quali, attraverso articoli o corrispondenze e attraverso altri interventi sulla stampa, di frequente ben degni di nota, concorrono pure alla formazione dell'opinione pubblica.

Il quarto concetto, affiorante ancora dall'articolo 1, è che all'Ordine compete sia la tenuta degli Albi sia la disciplina dei giornalisti. Come quinto criterio, si prevede poi che la scelta tra regionalità e interregionalità dei consigli locali sarà demandata al regolamento. Infine si prevede che l'Ordine, sia in sede locale che nazionale, abbia personalità giuridica di diritto pubblico.

Le norme successive dettano la struttura dei Consigli stessi in sede locale; e prevedono innanzitutto che questi consigli siano composti di 7 professionisti e di 2 pubblicisti; disciplinano la durata, fissandola in tre anni; studiano il modo dell'elezione, attraverso assemblee, i cui risultati possono essere impugnati al consiglio nazionale; attribuiscono ai consigli stessi varie mansioni, fra cui quella della tutela del « titolo di giornalista » e della osservanza della legge professionale; istituiscono poi un collegio di revisori dei conti, in numero di tre componenti; prevedono infine che il presidente debba essere scelto soltanto tra i professionisti.

Il capo II, sempre del titolo I, disciplina la vita e le funzioni del Consiglio nazionale. Si prevede intanto che abbia sede

presso il Ministero di grazia e giustizia. Si studiano poi le modalità per la elezione dei componenti; qui, mentre per i professionisti è fissato il numero di 1 per ogni consiglio regionale o interregionale (quindi, oggi non ne sappiamo il numero esatto), per quanto concerne i pubblicisti è previsto che essi siano eletti in numero di tre: da un'assemblea di tutti i pubblicisti che siano membri dei consigli locali più sopra menzionati.

È qui appena il caso di far presente che il prevedere un rappresentante dei professionisti per ciascun consiglio locale non è un criterio proporzionalistico: in quanto sono posti sullo stesso piano sia il consiglio dell'ordine di Milano o Roma, che quelli — ad esempio — di Trieste, Palermo, Firenze. Ma anche questo punto dovrà essere poi esaminato: evidentemente al legislatore premeva che ogni zona potesse far sentire la sua voce giornalistica.

Importante è poi il punto che prevede la incompatibilità dell'appartenenza al consiglio locale e a quello nazionale.

In tema di attribuzioni, oltre a quella di giudice di appello avverso le delibere dei consigli locali, vi è quella dell'adozione di un regolamento per quel che riguarda lo svolgimento delle funzioni disciplinari (da approvarsi poi dal Ministro), e soprattutto quella che dà al Consiglio la possibilità di dar pareri: sia sui progetti che regolano la stampa, sia sull'eventuale scioglimento dei consigli locali.

Il capo III, che contiene disposizioni comuni, mentre nel primo articolo fissa norme sulla validità delle riunioni, essenzialmente incardinate sul concetto della maggioranza, nel suo successivo articolo fissa le attribuzioni del Ministro: che sono soprattutto quella dell'alta vigilanza sulla vita dei consigli locali, ed evidentemente anche del nazionale, ed inoltre la facoltà di scioglimento dei consigli locali, con nomina di commissari, previo parere del consiglio nazionale stesso.

Il titolo II disciplina più concretamente gli albi. Anzitutto vi leggiamo: Capo I: « Dell'iscrizione negli elenchi »; anche su questa intitolazione mi permetto di richiamare la cortese attenzione dei colleghi. Si dice infatti « elenchi »: il che farebbe supporre che questo termine sia comprensivo anche della parola « albo ». Se ciò fosse, anche talune perplessità affacciate dai pubblicisti verrebbero in qualche modo a cadere; ma non pretendo certo con un cenno sì rapido e iniziale di risolvere il tempo; ho accennato a quest'argomento perché indubbiamente il titolo deve

avere la sua concreta portata, e questa parola « elenchi » deve avere un più preciso chiarimento, onde evitare eventuali incertezze nell'interpretazione.

Scendendo poi alle specifiche disposizioni, l'articolo 23 prevede, con riferimento ai professionisti, il concetto della territorialità: per cui il giornalista si iscrive nell'Albo della zona in cui risiede. Fanno eccezione i giornalisti che risiedono all'estero, per i quali è prevista l'iscrizione nell'albo di Roma.

Quanto ai requisiti per i professionisti, il disegno di legge richiede l'età di almeno 21 anni e una pratica professionale di almeno 18 mesi, oltre la buona condotta e il godimento dei diritti civili. Per quanto concerne i pubblicitari, vigono le stesse condizioni: esclusa evidentemente quella della pratica.

Si prevedono poi elenchi speciali; l'uno per gli stranieri, per i quali è richiesta la stessa età di ventun anni e la reciprocità, l'altro per i non giornalisti che siano direttori responsabili di periodici tecnici, esclusi quelli sportivi e di carattere cinematografico, che evidentemente sono di diversa natura.

Norme molto interessanti sono quelle che regolano la « pratica ». Qui non si parla più della « scuola di giornalismo » o di scuole diverse sostitutive della pratica; ma si prevede che i praticanti siano iscritti in appositi registri, per accedere ai quali occorre in particolare: l'età di almeno 18 anni, e un titolo culturale che può essere o la licenza di scuola media superiore o un altro titolo, anche non scolastico, che il consiglio dell'ordine ritenga equipollente a quello di scuola media superiore. Si consente, tuttavia, che possa essere sostitutivo di questo titolo di studio o culturale anche un esame, da attuarsi con determinate modalità.

A me sembra, qui, che occorra un chiarimento: perché, mentre leggendo la relazione parrebbe che l'esame fosse abilitante « alla professione », viceversa il combinato disposto degli articoli che la disciplinano mi fa ritenere più esatto che l'esame sia sostitutivo del titolo culturale più sopra previsto per essere iscritti nel registro dei praticanti.

Quanto al modo della pratica, essa potrà svolgersi o presso un quotidiano o presso un periodico importante o presso un'agenzia nazionale di concreta consistenza. Circa la durata, essa è di almeno 18 mesi e di non più di tre anni.

È appena il caso di dire che questa disciplina non prevede ciò che il collega Pintus riteneva viceversa essenziale, cioè la laurea. Poiché nomino il problema « laurea », da

Pintus trattato, noto come egli non si riferisce a una laurea specifica in materia giornalistica o almeno in scienze politiche, che apparrebbe quella più vicina alla formazione del giornalista, ma una qualsiasi laurea: in quanto l'*habitus* mentale che da essa deriva e la formazione superiore che essa consente può trovare la sua concreta applicazione nelle diversità delle forme giornalistiche.

Un successivo capo disciplina i trasferimenti e le cancellazioni. Evidentemente i trasferimenti sono legati al cambio di residenza. Più importante è la norma che regola le cancellazioni. Queste sono collegate alla perdita dei diritti civili, alla perdita della cittadinanza, (salvo in questo caso l'eventuale iscrizione nell'elenco degli stranieri), a una condanna che importi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici (l'interdizione temporanea implicherebbe soltanto sospensione), alla cessazione della attività esclusivamente professionale, (salvo l'eventuale passaggio ai pubblicitari), e infine a una inattività professionale che duri due anni. Non è prevista, invece, la morosità della corresponsione dei contributi di iscrizione agli albi o previdenziali; e anche questo è un argomento che richiamo all'attenzione cortese dei colleghi, perché ritengo che sarebbe opportuna una qualche sanzione per coloro che non diano la loro parte di contributi, che pure hanno una notevole importanza nella vita della categoria stessa.

Correlativamente alla cancellazione, il disegno prevede anche la reinscrizione quando cessino le ragioni che hanno determinato la cancellazione stessa. Se questa sia dovuta a condanna penale, si richiede giustamente anche la intervenuta riabilitazione.

Il capo II prevede, infine, con norma tassativa, che copia dell'albo sia depositata presso la Corte d'appello, presso il Consiglio nazionale dell'ordine e al Ministero, ai quali ogni iscrizione e cancellazione vanno poi comunicate: come pure al Procuratore generale.

E veniamo al capo III, che disciplina « l'esercizio della professione di giornalista » importantissima è una norma: l'articolo 3, che ripropone il tema dei pubblicitari nel rapporto giornalistico. Si prevede, infatti, come premessa, la iscrizione all'albo. Che significato ha esattamente questa parola « albo »? Bisogna credere che sia comprensivo anche dell'elenco che è presso ogni Ordine? Riterrei di sì. Tuttavia, siccome è un punto che ha suscitato molte perplessità, non sarà male che venga chiarito in discussione.

Si aggiunge che, ove venga esercitata l'attività da parte di chi non sia iscritto nell'albo, e evidentemente anche nell'elenco, possono verificarsi le sanzioni dettate dagli articoli 348 e 498 del Codice penale.

Un'altra particolare disciplina poi è dettata per i direttori e i vice direttori responsabili dei quotidiani e in genere degli altri stampati, con norme particolari che i colleghi vorranno partitamente esaminare.

Di specialissima importanza è il titolo III, anche se comporta un articolo unico, il 46, che fissa i « diritti e doveri » dei giornalisti. Questa norma, la quale introduce in definitiva i principi dell'autodisciplina e dell'etica professionale, seguendo il testo elaborato dal Consiglio nazionale della stampa, fissa dei cardini fondamentali, i quali da un lato garantiscono la dignità e il rilievo della professione giornalistica e dall'altro assicurano che, laddove si verificano delle inadempienze, intervengano quelle norme disciplinari che abbiamo anche noi varie volte invocato in sede di esame del bilancio della giustizia e che garantiranno non solo il rispetto della essenziale libertà di stampa, ma anche il rispetto di quei beni che sono pure essenziali per la vita di una ordinata democrazia.

Debbo ricordare rapidamente i criteri fondamentali. Anzitutto la libertà d'informazione; poi: l'obiettività e completezza dell'informazione, l'osservanza delle esigenze della verità, il compito di cooperare alla retta formazione dell'opinione pubblica, il rispetto della personalità — e qui apro una parentesi: credo che la norma si applichi anche ai giornalisti fotografi — l'esclusione di notizie idonee a turbare la coscienza morale o fomentanti sentimenti morbosi, l'obbligo della rettifica delle eventuali inesattezze, l'osservanza del segreto professionale, lo spirito di solidarietà tra colleghi, la collaborazione con gli editori, la fiducia tra giornalisti e lettori. Sono norme, ciascuna delle quali potrebbe esigere un volume di trattazione. Comunque è per me un pregio notevolissimo del disegno di legge averle organicamente fissate, perché contribuiscono da un lato a sancire quanto sia alta la funzione giornalistica e dall'altro a dare la possibilità di graduati interventi disciplinari contro coloro che abbiamo a renderci colpevoli dell'inosservanza di così alti e nobili principi.

PRESIDENTE. Sarebbe in grado di fare una comparazione sia pure sintetica tra finalità etiche e giuridiche del disegno di legge e la disciplina vigente in materia, allo scopo

di porre in evidenza il progresso apportato dal provvedimento?

BREGANZE, Relatore. In questo momento non sarei in grado di illustrare una tale comparazione, perché, se non erro, le norme legislative precedenti non fissano criteri specifici e dettagliati, ma fanno riferimento in genere al decoro dell'attività professionale. Tuttavia, quando scenderemo all'esame degli articoli, mi farò premura di mettere in evidenza il progresso contenuto nel disegno di legge in esame.

Il titolo IV detta le norme sulla « disciplina degli iscritti ». Soggetti passivi del procedimento sono evidentemente tutti coloro che appartengono al settore giornalistico, qualora siano colpevoli di fatti — dice la norma — che siano non conformi al decoro, alla dignità o all'interesse professionale o che d'altra parte compromettano la propria reputazione e la dignità dell'ordine. Entrano in questa dizione, un po' teoretica, un complesso cospicuo di norme, le quali fanno vedere quanto importante possa essere il procedimento disciplinare.

Circa l'iniziativa del procedimento disciplinare stesso, essa è attribuita sia al consiglio locale sia al Procuratore generale della Corte d'appello presso cui abbia sede il consiglio locale medesimo.

Quanto alla competenza, essa spetta al Consiglio locale presso il quale è iscritto l'incoltato: salvo soltanto per i componenti del consiglio stesso, per i quali la competenza è traslata al Consiglio nazionale.

Circa le sanzioni, esse si concretizzano nell'avvertimento, nella censura, nella sospensione e nella radiazione. Il procedimento si articola mediante un invito a comparire, rivolto all'incoltato, con la contestuale contestazione degli addebiti e anche delle prove eventualmente raccolte a suo carico; inoltre con l'assegnazione di un termine e con la facoltà attribuita all'incoltato medesimo di formulare deduzioni a propria discolta.

I provvedimenti debbono seguire a votazione segreta, devono essere motivati e vanno notificati sia all'incoltato sia al Procuratore generale. È previsto che l'azione disciplinare si prescrive in cinque anni, salvo che sussista un reato, nel qual caso si fa riferimento alla disciplina del Codice di procedura penale. Da ultimo è prevista la possibilità della reinscrizione del radiato, quando siano decorsi cinque anni dalla decisione definitiva in questa materia.

Il titolo V, anch'esso molto importante, regola i « reclami ». Questi sono di due ordini:

amministrativo e giurisdizionale. Si è stabilito infatti, in ossequio all'articolo 102 della Costituzione, che il Consiglio nazionale abbia soltanto una competenza amministrativa: salvo per quella giurisdizionale prevedere organi e modalità particolari. Venendo quindi al reclamo amministrativo, esso è attribuito, alla competenza esclusiva del Consiglio nazionale, e vi sono legittimati sia l'interessato sia il Procuratore generale. Quanto ai provvedimenti impugnabili, lo sono tutte le deliberazioni che siano relative a iscrizioni e cancellazioni e i provvedimenti disciplinari ed elettorali. Quanto al procedimento, esso è conforme a quello di primo grado, con l'aggiunta delle conclusioni scritte del procuratore generale, che vanno notificate anche al giornalista interessato.

Quanto ai reclami di carattere giurisdizionale, la competenza è attribuita a un organo particolare: cioè a una sezione specializzata della Corte d'appello, composta di cinque magistrati togati, di tre giornalisti e di un pubblicista. Anche qui potremmo dissertare lungamente. È noto che la Costituzione, dove ha sancito la impossibilità di giurisdizioni speciali, ha cercato di contemperare talune esigenze che avevano giustificato in passato questa specialità e che non rappresentavano soltanto il gusto di sottrarre la competenza al giudice naturale, ma anche il desiderio di assicurare una maggiore garanzia di giustizia agli interessati. Sono note le sezioni specializzate agrarie relative alle affittanze, alle colonie e all'equo fitto. Potremmo anche qui lungamente discutere se quelle sezioni specializzate agrarie abbiano fatto buona, ottima o mediocre prova. È un tema che esula dalla materia che ci interessa. Tanto più che queste sezioni specializzate per i giornalisti avrebbero materia da giudicare molto più limitata di quelle agrarie. Io non sarei di massimo contrario a questa specifica sezione: ritenendo però che non debba conservare il previsto elevato numero di cinque magistrati; d'altra parte la norma dell'articolo 102 della Costituzione non prevede che le sezioni specializzate debbano mantenere la struttura numerica della sezione base. Allora, e riducendo pure, da tre a due, il numero dei giornalisti, potremmo portare il collegio giudicante a un numero meno cospicuo dei nove preventivati.

Quali sono poi i provvedimenti impugnabili? Le deliberazioni del consiglio nazionale, comprese quelle elettorali. Circa il procedimento, la norma che qui stiamo esaminando si limita a fissare che si attua in camera di consiglio,

sentito il procuratore generale e l'interessato. Non sono fissate altre modalità. Ritengo debba intendersi che il procedimento si inizia per ricorso, non per citazione, e che vigono le norme che regolano solitamente le procedure in camera di consiglio. Tuttavia, ad evitare eventuali incertezze d'interpretazione, sarebbe opportuno un rinvio o richiamo alle norme del Codice di procedura civile. Si dice da taluno che, siccome le sezioni specializzate agrarie procedono su ricorso, *re ipsa* si procede su ricorso anche qui. Ma la materia è diversa; e, d'altronde, quando le sezioni agrarie sono state costituite, non era ancora stata approvata la novella del codice di procedura civile e quindi si applicavano le norme del codice del 1942, che prevedevano una citazione *sui generis*.

Un'altra cosa che ritengo molto importante è questa: in difformità dal concetto che regola normalmente l'efficacia dei provvedimenti dei giudici ordinari nei confronti degli atti amministrativi, queste sentenze non hanno soltanto effetto dichiarativo con riferimento agli atti emessi dal consiglio nazionale, ma anche l'efficacia di annullamento, di revoca e di modifica delle deliberazioni stesse. Ciò che considero molto importante. Del resto non è la prima volta che una norma analoga viene introdotta: perché anche in materia elettorale e di stato civile le decisioni della Corte d'appello hanno efficacia di carattere costitutivo.

È certo che questo procedimento giurisdizionale ha un unico grado di merito: il che potrebbe indurre a riflessione. È vero che anche le sezioni agrarie equo canone hanno un unico grado; ma qui la cosa è profondamente diversa. D'altra parte, qui è molto più giustificata, in quanto, a differenza delle decisioni sull'equo canone, qui si hanno già due gradi di carattere amministrativo. Quindi, se avessimo anche il doppio grado giurisdizionale, credo che sarebbe troppo diffusa nel tempo la trattazione di questa materia.

Un punto su cui mi sentirei meno d'accordo è il limite fissato all'impugnabilità per Cassazione. Intendo non limite di tempo, ma di motivi. Si prevede che si possa ricorrere alla Cassazione soltanto per incompetenza, violazione o falsa applicazione delle norme di diritto: cioè non in tutte le ipotesi dell'articolo 360 del codice di procedura civile; ma qui la sentenza che il giudice di Cassazione è chiamato a valutare è sentenza di Corte d'appello: per cui, pur apprezzando le ragioni, che suppongo di maggior celerità, che hanno ispirato la proposta, personal-

mente — salvo migliore esame e salvo sentire le altre indicazioni — su questo punto esprimerei delle perplessità. Si fa riferimento in relazione, se mal non la intendo, a voti della Federazione della stampa; confesso che non riesco a capire come per i giornalisti possa essere preferibile contenere i limiti del ricorso: a meno che anche qui non si pensi di accelerare lo svolgimento delle procedure.

La norma non prevede, in tema di procedura, quale sia il giudice di rinvio; tuttavia, se sarà attuato quell'inciso prima accennato di richiamo al codice di procedura civile, anche questa perplessità sarà certamente superata.

Vediamo da ultimo le « disposizioni finali e transitorie ». Praticamente sono cinque: I) si prevede che i primi Consigli abbiano a sorgere entro 120 giorni, su convocazione fatta da parte della Commissione unica; II) si prevede che le delibere della Commissione unica attualmente emesse, e per le quali non siano decorsi determinati termini, siano tuttora impugnabili al Consiglio nazionale una volta costituito, e poi alla sezione d'appello di Roma, luogo in cui risiede la Commissione unica; III) si prevede che l'anzianità acquisita dai professionisti e pubblicitari in base alla legge 1928 sia conservata; IV) si prevede che il personale addetto alla Commissione unica e il personale che poi sarà addetto ai consigli locali sia, per quanto concerne la disciplina giuridico-economica, tutelato dalle norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1947, n. 778; qui voglio dire una cosa: non so capire come occorra, dopo tante norme attuate, far riferimento a quelle del 1947 (questa mia perplessità è un po' legata a quel mio vecchio chiodo « anti-rinvio »!); V) da ultimo si prevede un regolamento, pel quale si delega il Governo: nel termine, per me piuttosto breve, di 60 giorni.

Giunto a questo punto, termino, facendo alcune rapidissime osservazioni conclusive: io ritengo che la nostra Commissione possa dare concreto e serio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge; e ciò per le ragioni che sinteticamente e conclusivamente esporrò: 1°) è il superamento di una lunga attesa; 2°) accoglie in gran parte i fondati voti della categoria; 3°) detta una disciplina organica e sistematica; 4°) mi sembra costituisca valida garanzia per la tutela e la serietà delle iscrizioni; 5°) fissa i principi dell'autocontrollo della categoria; 6°) detta conseguenti norme disciplinari.

Per tutte queste ragioni, mi sembra che abbia quindi creato uno strumento valido per

il retto funzionamento della stampa nel quadro della vita nazionale. Ritengo perciò che sia doveroso da parte nostra rivolgere un grazie cordiale al Ministro per l'opera attuata e nel contempo un grazie alla Commissione unica per tutto il lavoro realizzato in questi anni, con tanta diligenza, nonché a tutti i volenterosi giornalisti per l'opera che hanno svolto in questo campo con preparazione di studi e con intelligenti sollecitazioni. Qualche riserva ho già accennata su taluni punti, specie sul sistema della pratica, sul titolo di studio e sul procedimento in sede giurisdizionale. Insisto comunque che potremo meglio vedere questi e altri punti in sede d'esame dei singoli articoli. Frattanto non posso che esprimere l'augurio per la sollecita approvazione, e insieme la sicura fiducia che la stampa saprà sempre più dignitosamente, efficacemente e responsabilmente con il proprio vigile autocontrollo, adempiere alla propria alta funzione, che è garanzia di libertà, di verità e di democrazia.

PRESIDENTE. Ringrazio sinceramente l'onorevole relatore, il quale ci ha dato ancora una volta prova del suo scrupolo, della sua responsabilità e della sua attitudine ad illuminare i problemi; lo ringrazio sia dal punto di vista analitico, sia per quanto riguarda l'*excursus* storico dello Stato ad oggi, che mi è sembrato eccellente ed attentissimo, sia per l'analisi delle singole norme, sia, infine, per le sue conclusioni sui principi ispiratori del disegno di legge, che ha formulato con chiarezza e semplicità.

Intendo anche io, come Presidente della Commissione, se sarà confortato dal vostro appoggio, procedere con la massima solerzia. Faccio questa dichiarazione pubblica, la quale risponde al desiderio di inserire questo problema fra gli altri fondamentali all'ordine del giorno, dopo la sospensione dei lavori per oltre due mesi.

SPALLINO, Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Io non intendo per il momento entrare nel merito della discussione. Devo, a nome del Ministro, ringraziare il relatore per l'apprezzamento che ha avuto per la sua fatica. Mi è sembrato che il collega e amico onorevole Breganze abbia espresso nel complesso un parere favorevole al disegno di legge, anche se su taluni punti ha manifestato dei dubbi: elenchi o albi dei giornalisti; procedimento in sede giurisdizionale; il suo vecchio chiodo « anti-rinvio » ad altre leggi: allora io, per l'esame e per le risposte che eventualmente potrei dare all'onorevole relatore e alla Commissione, vorrei sapere dallo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1960

stesso onorevole Breganze di volerci dire esattamente quali sono i punti di dissenso, nella sua relazione, non sui singoli articoli, perché di quelli ne parleremo di volta in volta.

PRESIDENTE. Penso sia meglio rinviare anche questo in sede d'esame dei singoli articoli. Ed ora cedo la parola all'onorevole Pintus, presentatore dell'altro provvedimento all'ordine del giorno.

PINTUS. La ringrazio, Presidente, della possibilità che mi dà di illustrare la mia proposta di legge, e contraccambierò la sua cortesia con la massima brevità. Mi asterrò, pertanto, dall'illustrare i termini generali del problema, cosa che ha fatto, meritando gli elogi del Presidente e persino gli applausi sinceri della Commissione, l'amico onorevole Breganze, relatore, che è stato veramente molto preciso e molto illuminante. Io mi asterrò dall'illustrare tutta la mia proposta di legge, per due motivi: innanzitutto perché non è compito mio (questo compito appartiene, se mai, al relatore), e poi perché la mia proposta di legge ha una matrice in comune col disegno di legge, cioè il progetto di legge preparato dalla Federazione della stampa nel 1957.

Tanto il Ministero quanto il proponente hanno ritenuto di affondare le radici della loro proposta di soluzione dei problemi che ci interessano proprio nell'*humus* degli interessi e nella volontà della categoria, naturalmente il tutto ben coordinato e temperato con le esigenze pubbliche di cui il Parlamento si fa particolarmente interprete. Preciserò, anche per sgombrare il terreno da ogni dubbio formale, avanzato peraltro dal signor Presidente all'inizio della sua breve ma chiara presentazione della discussione che io non intendo porre il mio testo come concorrente di quello del Governo; non per ragioni formali, perché il problema sarebbe da discutere sempre, ovviamente, nonostante la prassi, ma per ragioni di sostanza, io ritengo di aderire in grandissima parte a quelle che sono le soluzioni presentate dal Governo, e questo anche nei confronti della parte riguardante i pubblicitari, che secondo la mia proposta di legge avrebbero dovuto avere un rilievo meno pronunciato di quanto non abbiano nel disegno di legge, e ciò faccio anche per venire incontro ai desideri avanzati dal relatore, sia pure in maniera timida e non ancora accentuata, ma comunque affondanti le radici nelle aspirazioni dei pubblicitari, che già vedrebbero nel testo governativo una menomazione delle loro legittime aspettative.

Il mio testo, che va al di là di quello governativo nel negare taluni diritti ai pubblicitari, incontrerebbe ancor maggiori ostacoli da parte loro e, pertanto, anche per ragioni di equità, eliminerò completamente questa parte, per la quale mi rimetto completamente al testo del Governo e alle decisioni della Commissione.

E vengo a quella che è l'essenza della divergenza esistente fra il testo governativo e la mia proposta. Tutto sommato, dirò che una grande divergenza non esiste, in quanto la procedura è abbastanza simile, se non concordante in certi punti. Ho, però, potuto notare che dobbiamo ovviamente tener conto in questa proposta di legge, di quelli che sono i principi del nostro ordinamento costituzionale e di quelli che sono i principi del nostro ordinamento giuridico in materia di libere professioni.

Ora io penso che non si possa trascurare l'articolo 33 della Costituzione nel momento in cui ci prepariamo ad instaurare un ordine professionale. L'articolo 33 della Costituzione prevede un esame per l'accesso ad una libera professione. Pertanto, o l'attività giornalistica non è una libera professione, e allora non si comprende perché si faccia un ordine; o è una libera professione come intende il Ministero, e allora è chiaro che non si possa prescindere in tal caso dall'inserimento nel disegno di legge di un esame secondo la norma della Costituzione.

D'altra parte esistono dei principi nell'ordinamento giuridico per quanto riguarda le libere professioni, con una distinzione netta e precisa, tra ordine e collegio professionale. In una serie di decisioni e valutazioni, che vanno molto al di là della prassi, si riconosce una differenza tra l'ordine professionale, che sarebbe riservato agli elementi forniti di laurea, e il collegio professionale, riservato a coloro che siano forniti di licenza di scuola media superiore. Ora io non vedo anche qui come si possa conciliare formalmente l'instaurazione di un ordine professionale, senza richiedere il certificato di laurea per coloro i quali desiderano accedere a questa professione.

Accenno soltanto il problema, che mi riservo di esaminare nei suoi dettagli, se la Commissione vorrà consentirmelo, allorché si tratterà di venire alla discussione dei singoli articoli, per illustrare le ragioni di sostanza che mi hanno indotto a porre l'accento su questa questione apparentemente formale. Le ragioni di sostanza riterrei che possano essere considerate ovvie. Noi tutti deploriamo un

certo scadimento — lo dico io che sono giornalista e che ho fatto parte per lunghi anni di commissioni professionali — e questo scadimento viene deplorato dai giornalisti più illuminati e più coscienti. Bisogna, quindi, cercare di ovviare a questo inconveniente per dare una coscienza professionale più sentita alle leve future, ai giornalisti che verranno in avvenire, poiché è ovvio che ogni norma che ora possiamo porre in essere avrà ripercussione nell'avvenire, mentre i giornalisti oggi iscritti nell'albo, qualunque siano i requisiti che posseggono, rimarranno nella professione anche se un diverso titolo di studio verrà richiesto da oggi per l'avvenire.

Perché si chiede il titolo di laurea? Si chiede, oltre che per le ragioni formali anzidette, che non vedo come possano essere superate, anche per ragioni di sostanza. Nessuno più di me è convinto che la laurea non dà a nessuno la sapienza; che il titolo di per sé possa avere un valore maggiore o minore, a seconda dei singoli individui; però in una società bene ordinata si stabiliscono delle norme e si richiedono dei titoli per accedere a determinate attività e a determinate professioni. Ora, poiché noi definiamo il giornalismo come una professione, non vedo perché i medici, gli avvocati, gli ingegneri accedono alla loro professione attraverso una laurea e solo i giornalisti dovrebbero avere soltanto un titolo di scuola media superiore.

Pertanto mi pare che su questo punto la Commissione dovrebbe meditare. D'altra parte nella mia proposta non si prevede una laurea specifica, come preliminarmente per l'accesso alla professione; giacché non si tratta di dare una competenza tecnica che la laurea può dare, ma soltanto di richiedere un certo livello culturale per coloro che si preparano ad accedere alla professione giornalistica.

L'ottimo relatore ha avanzato l'ipotesi di una laurea in giornalismo. Dichiaro subito che io sono nettamente contrario a una simile ipotesi per molte ragioni; la prima delle quali è che sul piano culturale non v'è nulla che potrebbe essere dato agli eventuali aspiranti giornalisti che non sia già dato dall'attuale ordinamento universitario. Non ci sono materie, anche nel settore politico, giuridico, economico, storico e sociale, compresa la storia del giornalismo, che non siano già insegnate nelle università. Tutto al più si potrebbe trattare di inserire qualche altra materia che oggi non è compresa. Per quanto riguarda la preparazione tecnica specifica, non vi è università alcuna che possa insegnarla. Bene diceva il Presidente Einaudi, quando

trattò questo argomento da giornalista del *Giornale d'Italia* quindici anni fa: l'unica scuola di giornalismo è sui banconi della tipografia e sui tavoli della redazione. Nessuna laurea potrà dare il temperamento giornalistico che è pregiudiziale, né la capacità tecnica; però la laurea può e deve dare quel livello culturale che è indispensabile al pari delle altre due qualità di cui ho parlato prima.

D'altra parte penso che anche una laurea in giornalismo non servirebbe ad altro che a creare dei disoccupati, tra questi aspiranti giornalisti; ritengo che neanche facoltà affini a quella che è l'attività giornalistica, come potrebbero essere la laurea in giurisprudenza o quella in scienze politiche o in scienze economiche e commerciali debba essere indicata come la laurea da richiedere per l'accesso alla professione giornalistica. Qui il problema non è tecnico, ma è un problema di livello culturale. E allora qualsiasi laurea è sufficiente, perché pur non essendo io feticista della laurea, pur sapendo che uomini senza laurea sono stati al di sopra dei laureati, come Croce, Marconi e tanti altri; tuttavia dobbiamo riconoscere che le leggi non sono fatte per Marconi, per Croce e per questi altri, ma per la media dei cittadini che si accingono ad esercitare una professione, e che debbono avere delle solide fondamenta per la funzione sociale che si preparano a svolgere.

D'altra parte può essere necessario in un grande giornale o in una grande rivista l'invio di inviati speciali, di redattori nei settori più disparati, dalla medicina alla chirurgia alle scienze atomiche all'astronomia, per cui anche una laurea che può essere considerata lontana dalla funzione giornalistica, come l'astronomia, può essere ottima e necessaria per svolgere l'attività giornalistica.

Per mantenere la mia promessa di brevità e ritenendo di aver detto per ora tutto quello che volevo dire, non mi rimane che ringraziare la Commissione e il Presidente per l'attenzione datami, pregandoli di dare anche nel prosieguo della discussione la loro benevola ponderazione alla mia proposta, che deriva dal desiderio di elevare sempre più una categoria come quella giornalistica, che fa la pubblica opinione, che è alla base stessa della democrazia.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Pintus per l'efficacia e il calore delle sue parole.

Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il disegno di legge n. 1921.

Pongo in votazione questa mia proposta.
(È approvata).

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1960

Poiché verranno presentati numerosi emendamenti al disegno di legge in esame, ritengo opportuna la nomina di un Comitato ristretto per la formulazione degli articoli.

Pongo in votazione questa proposta.

(È approvata).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Breganze, i deputati Dante, Migliori, Bologna, Kuntze, Comandini, Manco e Zoboli.

DEGLI OCCHI. A questo punto, desidero fare questa dichiarazione: « Esperto e parte lesa per esercitazioni giornalistiche anche recenti, debbo esprimere il mio dissenso dall'esposizione della legge, troppo minuziosamente articolata e nello stesso tempo generica in norme che vorrebbero apparire fondamentali, e che è limitativa di un'attività che non può concepirsi se non estremamente libera, e per quanto riguarda la vocazione dell'aspirante giornalista e per quanto riguarda il controllo e gli interessi dei giornali e dei giornalisti. Pensavo e penso che la disciplina dell'ordinamento professionale del giornalista debba interessare soprattutto la classe, gli interessi morali della società dovendosi difendere con le leggi vigenti e con quelle che dovessero introdursi a tutela dei singoli interessati alle pubblicazioni giornalistiche ».

PRESIDENTE. La sua dichiarazione rimane inserita a verbale.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Valiante ed altri: Attribuzione agli idonei del concorso di vice cancelliere e vice segretario giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960. (1921).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge Valiante ed altri: « Attribuzione agli idonei del concorso di vice cancelliere e vice segretario giudiziario, indetto con decreto ministeriale 5 gennaio 1957, dei posti che si renderanno vacanti entro l'anno 1960 ».

Credo che sia opportuno il rinvio.

VALIANTE. Mi permetto di far rilevare che, siccome è stato già bandito il concorso, la decisione della Commissione, secondo me, è urgente, anche perché ci potremmo trovare di fronte o allo svolgimento del concorso e,

quindi, la proposta potrebbe diventare inutile, o addirittura potremmo approvare successivamente questa proposta e metteremo in imbarazzo il Governo. Mi permetto quindi, di insistere perché questo argomento sia trattato oggi stesso, in modo da sbarazzare il campo delle eventuali difficoltà.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la interpellò!

ANDREUCCI, *Relatore*. Su questo argomento sono d'accordo col proponente. Anche io ritengo appunto che sia opportuno discutere oggi questa proposta.

PRESIDENTE. Sentiamo il rappresentante del Governo!

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Volevo dire lealmente soltanto questo: molti mesi fa sono stato interpellato dall'onorevole Valiante se ero del parere che si potesse dare a questa proposta dello stesso onorevole Valiante un voto favorevole. Io esposi il mio parere personale, che era appunto favorevole: ma questo avveniva alcuni mesi fa. In questo frattempo sono intervenuti però alcuni fatti nuovi (lasciamo stare da parte la crisi!), tuttavia sono pronto a discutere il disegno di legge.

Aggiungo che è stato approvato da questa Commissione in sede legislativa l'articolo 26 dell'ordinamento dei cancellieri e del personale delle segreterie giudiziarie, che sarebbe in contrasto con questa proposta di legge. Intendiamoci, fino a questo momento non è legge, ma lo sarà entro la fine del mese.

PRESIDENTE. Come i colleghi hanno sentito, io avevo espresso soltanto delle ragioni di opportunità.

PREZIOSI OLINDO. Io mi permetto di ricordare che, fin dall'anno scorso abbiamo sempre sollecitato il Governo per venire incontro a questa particolare situazione e vorrei ricordare all'onorevole Sottosegretario Spallino che nel decorso anno, in una delle nostre riunioni, io gli feci una particolare raccomandazione, rilevando che invano avevo rivolto un'interrogazione al Ministro, perché, essendosi resi vacanti tanti posti tra il 1957, quando fu bandito il concorso, e il 1959, quando fu espletato, esercitasse la facoltà prevista dall'articolo 8 dello statuto degli impiegati dello Stato. Quell'interrogazione non fu accolta. Però, ricordo all'onorevole Sottosegretario che egli cortesemente, sentendo anche lui la giustezza e l'umanità di questo problema, promise che si sarebbe provveduto. Senonché a distanza di molti mesi ci troviamo sbarrata la strada da un bando di concorso. Noi ci troviamo a disagio, perché in questo

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1960

modo si rende inoperante qualsiasi iniziativa legislativa col bandire un concorso. Quindi credo che mentre il problema deve essere risolto con tutta urgenza, il bando di concorso non possa costituire una barriera insormontabile per noi che abbiamo un senso di giustizia.

VALIANTE. Innanzi tutto, debbo per lealtà dichiarare che il problema della possibile sistemazione degli idonei di questo concorso è sorto ed è stato proposto al Parlamento e a questa Commissione molto prima della mia proposta di legge. Ci fu, infatti, una proposta di legge dell'onorevole Berlinguer e di altri colleghi socialisti che chiedeva l'aumento dell'organico dei cancellieri e segretari giudiziari e prevedeva la facoltà per il Ministro di concedere agli idonei di questo concorso una certa quantità di posti disponibili. Quando mi sono accorto insieme ad altri colleghi che questa proposta Berlinguer e altri, per l'intenzione del Governo di sistemare con un suo disegno di legge il problema dell'aumento di organico, correva il rischio di essere risolta con ritardo e d'altra parte urgeva la sistemazione dei numerosi idonei, ben 489, del concorso abbiamo pensato che forse poteva semplificare l'iter di questa sistemazione una proposta più semplice che attribuisce soltanto i posti già resisi vacanti agli idonei di questo concorso senza attendere l'aumento dell'organico.

Ritengo necessaria per una ragione di lealtà questa precisazione.

Debbo aggiungere che di questa proposta mi sono permesso di parlare al Sottosegretario prima che si pubblicasse il bando di concorso. Farei torto alla lealtà riconosciuta dell'onorevole Spallino se pensassi che questo bando di concorso sia stato pubblicato proprio per bloccare la mia proposta di legge. Però resta il fatto che ne avevo parlato in precedenza, anche se la proposta è stata presentata otto giorni dopo la pubblicazione del bando di concorso.

Le ragioni che giustificano questa proposta, come l'analogia proposta Berlinguer, sono ovvie. Questo è l'unico concorso, caso più unico che raro, che non ha potuto vedere attribuiti agli idonei l'aumento del decimo o del doppio decimo. Altri motivi ci sono, e li ho scritti nella relazione. Ricordo che trenta candidati, classificati con punti 22, sono stati posposti ad altri candidati con punti 21, che li hanno preceduti nella graduatoria dei vincitori soltanto perché conoscevano la lingua tedesca; il che significa che su un piano di merito ci sono delle persone

che sono rimaste fuori quantunque più meritevoli.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È una disposizione di legge. Comunque è stato poi pubblicato al bando del nuovo concorso.

VALIANTE. L'obiezione dell'onorevole Sottosegretario relativa al bando di concorso è una obiezione seria. Non metto in dubbio che, a causa di questa precipitosa pubblicazione del bando di concorso, si sia creata una certa aspettativa, tanto che credo essere già iniziato l'afflusso delle domande. Però, secondo me, si potrebbe arrivare ad una transazione, mettendo da parte i 125 posti riservati al concorso e riservando agli idonei di questo concorso tutti gli altri posti che si renderanno vacanti entro il 31 dicembre del 1960. Ovviamente a queste persone si darà un numero di posti più limitato; ma si potrà così salvare sia l'aspettativa di coloro che intendono partecipare al concorso sia l'esigenza, sottolineata nella relazione, che mi auguro condivisa anche dagli altri colleghi, degli idonei del concorso precedente.

PALAZZOLO. La giustizia non funziona per mancanza di magistrati. Perché non ci occupiamo di una cosa più seria, cioè dell'organico dei magistrati, che deve andare in vigore il 1° luglio?

PRESIDENTE. Una serietà non esclude l'altra!

AMADEI. Il gruppo socialista è favorevole alla proposta di legge Valiante. Se potessimo arrivare ad una forma di compromesso o d'intesa per dare soddisfazione a gran parte di questi idonei del precedente concorso del 1957, saremmo dispostissimi ad esaminarla.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Io ho dichiarato preliminarmente che quando l'onorevole Valiante mi parlò di questo tema fui personalmente favorevole. Però, a distanza di mesi, gli uffici hanno ritenuto necessario fare un bando di concorso. Allora vorrei proporre di rinviare di otto giorni la discussione di questa proposta di legge. L'onorevole Valiante ha proposto di fare qualche cosa utilizzando le vacanze successive. Vedrò quello che si può fare. Io sono favorevole a giungere ad una soddisfazione delle istanze di cui l'onorevole Valiante si è fatto portatore.

PRESIDENTE. Noi non siamo guidati che dalla tutela degli interessi della categoria nel quadro degli interessi generali della giustizia. Mi pare che tra oggi e la prossima seduta si possa trovare una soluzione concordata. Pro-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 12 MAGGIO 1960

pongo, quindi, di rinviare la discussione alla prossima settimana.

KUNTZE. Mi sembra che qui si sia aperta una specie di discussione generale, senza che abbiamo ancora sentito il relatore.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1706).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia dell'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 ».

Comunico che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

Il relatore onorevole Dante ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DANTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, l'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, prevede la corresponsione di un'indennità speciale, in aggiunta al trattamento di quiescenza, per i sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica. Questa indennità fu corrisposta, in virtù della predetta legge, anche ai sottufficiali dell'arma dei carabinieri. Era logico che tale beneficio venisse reclamato e concesso ai sottufficiali del corpo delle guardie di finanza - legge 17 aprile 1957, n. 26 - e successivamente ai sottufficiali del corpo degli agenti di pubblica sicurezza (legge 3 aprile 1958, n. 460).

Per l'articolo 15 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, i sottufficiali del corpo degli agenti di custodia sono equiparati agli effetti economici ai pari grado dell'arma dei carabinieri e godono per le norme sul trattamento di quiescenza, previste dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, del medesimo trattamento dei pari grado delle forze armate. In conseguenza i sottufficiali del corpo degli agenti di custodia non possono essere esclusi da un beneficio che i sottufficiali dei carabinieri godono dal 1° gennaio 1954, quelli del corpo delle guardie di finanza dal 1° luglio 1957 ed i sottufficiali del corpo degli agenti di pubblica sicurezza dal 1° gennaio 1958.

Da tale esigenza perequativa la necessità e il contenuto del presente disegno di legge. Questo all'articolo 3 prevede le fonti di copertura, mentre l'articolo 4 stabilisce che la decorrenza del beneficio è fissata al 1° gennaio 1958, come per i sottufficiali del corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Nell'altro ramo del Parlamento è stato particolarmente approfondito l'esame sulle fonti per attingere i fondi per la copertura della spesa e quelle indicate nell'articolo 3 sono state ritenute valide e sufficienti. Tali fondi vengono, con un procedimento molto discutibile di rastrellamento, prelevati da altri capitoli del bilancio, perché pare che il Ministro del tesoro sia stato particolarmente avaro nel dare i cinquanta milioni che erano necessari per una perequazione dei sottufficiali del corpo degli agenti di custodia, che poi costituiva un diritto; secondo me era sufficiente la prima legge, che stabilisce che questo trattamento deve esser fatto a tutti gli appartenenti alle forze armate, per essere esteso all'arma dei carabinieri, agli appartenenti alle guardie di finanza, agli appartenenti al corpo di pubblica sicurezza, ed anche agli agenti di custodia, che per legge sono considerati appartenenti alle forze armate.

Per queste considerazioni, trattandosi dell'applicazione di un principio equitativo, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole relatore: noi questo disegno lo abbiamo già esaminato, e abbiamo ottenuto il parere favorevole della V Commissione (Bilancio) come già sottolineato.

Poiché nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Invito la Commissione ad approvare il provvedimento nel testo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

L'indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio.

(È approvato).

ART. 2.

La medesima indennità è estesa ai predetti sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che, anteriormente al 1° gennaio 1958, abbiano cessato dal servizio, dopo aver compiuta l'ottava rafferma, per limiti di età o di servizio o per infermità proveniente da causa di servizio e che, alla data predetta, non abbiano ancora compiuto il 65° anno di età.

(È approvato).

ART. 3.

Alla copertura dell'onere, derivante dalla applicazione della presente legge, determinato in lire 50.000.000, sarà provveduto, per l'esercizio 1958-59, mediante riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, per l'esercizio anzidetto, per le somme a fianco di ciascuno indicate:

Capitolo n. 68 . . .	L. 15.000.000
» n. 71 . . .	» 15.000.000
» n. 72 . . .	» 5.000.000
» n. 73 . . .	» 15.000.000

Per gli esercizi successivi saranno proporzionalmente ridotti i corrispondenti capitoli per la somma complessiva di lire 35.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

ART. 4.

La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° gennaio 1958.

(È approvato).

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 1706.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Estensione ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia della indennità speciale prevista dall'articolo 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599 » (1706):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amadei, Andreucci, Bisantis, Bologna, Breganze, Cerreti, Cocco Maria, Commandini, Dante, Dominedò, Gatto, Gonella Giuseppe, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Manco, Mariconda, Migliori, Palazzolo, Pellegriano, Scarlato, Sforza, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 12,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI